



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N. 99 – 20 GIUGNO 2025**

Riunione del 11/06/2025

77.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Corrado Marchetti** n.q. di Presidente p.t. della S.S. Volley Academy Piacenza SSD
- S.S. **Volley Academy Piacenza SSD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 16/04/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

Sig. Corrado Marchetti, n.q. di Presidente della Volley Academy Piacenza SSD, per aver omesso, in violazione degli artt. 10, 10-bis, 10-ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, di provvedere, dopo il tesseramento dell'atleta N. B., al versamento della somma di €300,00 dovuta in favore della Chions Fiume Volley ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta

Volley Academy Piacenza SSD, in persona del Presidente p.t., per aver omesso, in violazione degli artt. 10, 10-bis, 10-ter e 16 Statuto Fipav, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, di provvedere al versamento, dopo il tesseramento dell'atleta N. B., della somma di €300,00 dovuta in favore della Chions Fiume Volley ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta;



il Collegio

OSSERVA

Con esposto del 4 marzo 2025, il sig. Massimo Callegari, presidente della Chions Fiume Volley ASD, comunicava alla Procura Federale che la Volley Accademy Piacenza SSD, non aveva versato il premio di compensazione di € 300.00 per il tesseramento dell'atleta N. B. avvenuto il 2 settembre del 2024, nonostante fosse ampiamente trascorso il termine per il pagamento della prima tranche (pari al 50% del premio) e l'invio a mezzo PEC del 29 gennaio 2025 alla medesima società, di un formale sollecito per l'effettuazione del versamento dovuto da parte del presidente del sodalizio esponente.

La Procura Federale, terminata la propria istruttoria con l'acquisizione della lettera del Settore Tesseramento del 21/3/2025 che confermava i fatti descritti nell'esposto del presidente della Chions Volley, con atto del 24 marzo 2025, comunicava al sig. Marchetti ed alla Volley Piacenza la conclusione delle indagini svolte e l'intenzione della stessa Procura di procedere al loro deferimento, comunicando modi e termini per spiegare le eventuali difese.

Con memoria difensiva del 31/3/2025 a firma dell'avvocato Franco Ambrogio del Foro di Piacenza, il presidente Corrado Marchetti e la Volley Accademy Piacenza facevano presente che il mancato pagamento della prima tranche del premio di compensazione era dovuto esclusivamente ad un errore amministrativo interno del sodalizio e che in ogni caso, con bonifico del 7/3/2025 si era provveduto al pagamento di entrambe le tranches del premio di compensazione, pari ad € 300,00 con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il pagamento della seconda rata di detto premio.

A sostegno della memoria difensiva, allegavano la copia dell'ordine del bonifico nonché la ricevuta rilasciata dalla Chions Fiume Volley in data 10/3/2025.

La Procura, a causa di un disguido interno, non aveva preso visione di detta memoria e dei relativi allegati e con atto del 16/4/2025, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, li deferiva davanti a questo Tribunale per i motivi sopra riportati.

Il Tribunale Federale fissava pertanto, la udienza da tenersi in modalità telematica per il giorno 11 giugno 2025.

Nel corso di tale udienza, si collegavano:

per la Procura Federale l'avv. Umberto Pantanella, il quale, pur prendendo atto dell'avvenuto deposito della memoria difensiva dei prevenuti, riteneva in ogni caso accertata *per tabulas*, la loro responsabilità disciplinare e, per l'effetto, chiedeva la irrogazione nei loro confronti di adeguata sanzione disciplinare; per gli incolpati, si collegava l'avvocato Franco Ambrogio, il quale si riportava alla propria memoria difensiva insistendo, in particolare, nell'evidenziare, come il pagamento dell'intero premio di



compensazione fosse avvenuto prima ancora che la società Piacenza Volley venisse a conoscenza dell'instaurazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti ed ampiamente in anticipo rispetto al termine previsto dalla normativa federale per il versamento della seconda tranche del citato premio. Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, che gli incolpati andassero esenti da qualsiasi responsabilità disciplinare, in considerazione del fatto che non avevano mai ricevuto in precedenza alcuna sanzione di natura disciplinare e che dal ritardo nel pagamento della sola prima rata non era scaturito alcun disagio in capo al sodalizio esponente, stante anche la modestia della cifra dovuta; in via subordinata, che il Tribunale contenesse la sanzione entro i minimi edittali, per le ragioni addotte.

Motivi della decisione

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dagli incolpati, rileva che il ritardo nel pagamento della prima rata del Premio di compensazione, circostanza acclarata e non contestata dagli stessi incolpati, costituisce una violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e per tale motivo comporta la responsabilità disciplinare in capo agli autori della suddetta violazione.

Ai soli fini della misura della sanzione da irrogare, il Collegio ritiene opportuno tenere nella giusta considerazione l'immediato ravvedimento degli incolpati, dimostrato dal pagamento dell'intero premio di compensazione ancora prima di venire a conoscenza dell'instaurazione del procedimento disciplinare ed in largo anticipo rispetto al termine previsto dalle norme federali per il pagamento della seconda rata del citato premio.

Per quanto sopra, dichiara la responsabilità disciplinare della Volley Accademy Piacenza SSD e del suo presidente sig. Corrado Marchetti ed irroga loro la sanzione come in dispositivo.

PQM

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del sig. Corrado Marchetti per giorni 15 e la sanzione pecuniaria a carico della Volley Accademy Piacenza SSD, in persona del suo legale rappresentante p.t., di € 150,00.

Roma, 20 Giugno 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Giugno 2025